



COMUNE DI AMBIVERE
Provincia di Bergamo

PROT. N. 6475

I.M.U. ANNO 2013

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/11/13 sono state rideterminate le aliquote I.M.U. per l'anno 2013.

Nel determinare le aliquote si è tenuto conto che:

1. l'art. 1, comma 380, della legge di stabilità 2013 (Legge n.228 del 24.12.2012), prevede:
 - ❖ alla lettera a) che: "è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art.13 del D.L.201/2011 (gettito Imu derivante da altri immobili);
 - ❖ alla lettera f) la riserva allo Stato del gettito Imu derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. La successiva lettera g) del citato articolo prevede che " i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76%; in quest'ultimo caso il maggior gettito IMU è destinato al comune;
2. per il 2013, il D.L. n. 102 del 31/08/2013 convertito con la Legge n. 124 del 28/10/13, ha soppresso, il versamento della prima rata dell'I.M.U. per le categorie di immobili ivi espressamente indicate (abitazione principale e fabbricati rurali ad uso strumentale);
3. l'art. 2-bis del predetto Decreto Legge prevede l'esenzione dell'imposta in parola, per gli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado che lo utilizzano come abitazione principale limitatamente alla seconda rata di dicembre, giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 29/11/13;

Per la seconda rata relativa alla prima abitazione e per i fabbricati rurali ad uso strumentale la normativa definitiva è tuttora in itinere.

L'EVENTUALE PAGAMENTO DELLA 2^ RATA PER I PREDETTI IMMOBILI VERRA' COMUNCIATO SUCCESSIVAMENTE.

Si rammentano di seguito le informazioni necessarie per il SALDO I.m.u. 2013.

1. SOGGETTI PASSIVI

Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Sono considerate abitazione principale:

- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

- il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
- **Il Comune equipara all'abitazione principale le unità immobiliari e le relative pertinenze, con l'esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizza come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui trattasi può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'esistenza dei presupposti di equiparazione deve essere debitamente documentata a cura del soggetto passivo all'ufficio tributi. Lo stesso ufficio potrà richiedere la documentazione necessaria. Per il solo anno 2013 tale equiparazione è applicabile limitatamente alla seconda rata IMU a saldo".**

Per *pertinenza* dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di UNA unità per ciascuna delle categorie catastali indicate;

2. ALIQUOTE:

- a. aliquota di base: 0,86 (zerovirgolaottantasei) per cento (aree fabbricabili, altri fabbricati);
- b. aliquota per abitazione principale e pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, ai sensi dell'art.13, comma 2 della Legge n.214/2011): 0,5 (zerovirgolacinque) per cento;
- c. aliquota per fabbricati censiti in categoria D : 1,06 (unovirgolazersei) per cento, per questa categoria la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato;
- d. aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 (zerovirgoladue) per cento;

I versamenti dovuti in acconto IMU 2013 vanno effettuati con *il mod. F24*, utilizzando i sotto elencati codici tributo:

3913	Fabbricati rurali ad uso strumentale – Comune
3916	Aree fabbricabili – Comune
3918	Altri fabbricati (ad eccezione delle cat. D) – Comune
3925	Fabbricati Cat. D – quota Stato
3930	Fabbricati Cat. D – incremento quota Comune

3. VERSAMENTI

I versamenti dovuti in acconto IMU 2013 vanno effettuati con *il mod. F24*, utilizzando i sotto elencati codici tributo:

3913	Fabbricati rurali ad uso strumentale – Comune
3916	Aree fabbricabili – Comune
3918	Altri fabbricati (ad eccezione delle cat. D) – Comune
3925	Fabbricati Cat. D – quota Stato
3930	Fabbricati Cat. D – incremento quota Comune

Si ricorda che il codice catastale riferito al Comune di Ambivere è A259.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, c.5, del vigente Regolamento I.M.U. non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori a €. 12,00.

4. RIMBORSI

Al fine di eventuali rimborsi delle somme versate e non dovute per l'I.M.U., il contribuente deve presentare apposita istanza in forma scritta, in carta semplice o sui moduli predisposti dall' Ufficio tributi, allegando fotocopie dei documenti che si ritengono utili per la dimostrazione dell'esistenza del diritto al rimborso.

Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore ad €. 12,00.

5. CONSEGNA MODELLI DICHIARAZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, commi 1 e 2, la dichiarazione deve essere presentata entro 90gg. dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, c.6, del decreto Legislativo n. 23 del 2011. **La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se non intervengono ulteriori variazioni.**

Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in quanto compatibili, valgono anche in riferimento all'I.m.u..

Per il calcolo dell'IMU dovuta in SALDO è possibile utilizzare il software "CALCOLO IMU ON LINE" messo a disposizione sul sito www.comune.ambivere.bg.it.

L'ufficio tributi comunale, nella persona della sig.ra Cantarutti Marcella, è a disposizione dei cittadini per ogni ulteriore chiarimento in merito e per il calcolo relativo al saldo I.m.u, precisando che sarà necessario fissare un appuntamento nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 oppure contattando il numero tel. 035/908024 interno tributi.

Ambivere, lì 02/12/13

Il Responsabile del Settore economico/finanziario
Medolago Loredana



